



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 15.2015

Seregno, 31 agosto 2015

RIMBORSO IVA 2014 PAGATA ALL'ESTERO

Entro il **30 settembre 2015**, le imprese e i professionisti che hanno sostenuto nell'anno 2014 costi nella comunità europea (UE) possono recuperare l'IVA pagata ai fornitori esteri. Oltre ai paesi aderenti alla UE, è possibile recuperare l'iva pagata anche in paesi convenzionati con accordi reciprocità (attualmente Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco). Il fine della normativa è quello di evitare che un soggetto passivo d'imposta residente nella Comunità rimanga inciso, in modo definitivo, dell'iva che gli è stata fatturata in un altro Paese comunitario. Per questo è consentito a tale soggetto richiedere il rimborso per l'imposta versata nel paese estero.

SPESE RIENTRANTI NELLA PROCEDURA DI RIMBORSO

Tra le tipologie di operazioni che, se effettuate in uno Stato membro Ue da un soggetto comunitario di altro Paese, possono essere ivi territorialmente rilevanti, figurano, a titolo esemplificativo:

- Spese per noleggio stand/partecipazione ad eventi fieristici, convegni, seminari, biglietti d'ingresso ecc. (Normativa Iva diversamente applicata dai diversi paesi);
- Hotel, Ristoranti, Pedaggi autostradali, Carburante, Riparazione mezzi di trasporto, Taxi, noleggio auto
- Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
- Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
- Spese di rappresentanza
- Altre spese assoggettate ad Iva nel paese estero

CONDIZIONI PER IL RIMBORSO

I contribuenti comunitari possono richiedere il rimborso dell'iva assolta in un altro Stato membro nel periodo di riferimento se:

- **NON** hanno nello stato estero interessato né una sede della propria attività, né stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale
- **NON** hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato interessato, eccezione per:
 - a) *servizi di trasporto e di servizi ad esso accessori, esenti*
 - b) *cessioni di beni e prestazione di servizi con addebito Iva in capo al debitore iva*

Le cessioni comunitarie non sono da considerarsi "operazioni attive IVA" nel paese estero.

Tutte le spese oggetto di applicazione dell' IVA per cui si chiede il rimborso devono essere state sostenute per fini commerciali aziendali e non per uso privato

L'IVA sulle spese sopra elencate è rimborsabile sulla base della disciplina della detraibilità del paese ove la spesa è sostenuta. (totale o parziale)

Le ditte hanno diritto al rimborso IVA comunitaria in proporzione alla propria % di pro-rata (in caso di applicazione di tale regime)

L' IVA esposta sulle fatture deve essere pagata.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LA PROCEDURA PREVISTA PER IL RIMBORSO

I soggetti passivi residenti in Italia richiedono il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro presentando apposita istanza (di regola annuale o trimestrale) all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica. L'importo minimo necessario per poter procedere alla presentazione dell'istanza è fissato in Euro 50. Vi è inoltre la possibilità di inviare istanze di rimborso trimestrali sempreché di importo non inferiore a Euro 400.

SCADENZE

La scadenza per la presentazione delle domande di rimborso IVA per l'anno di rimborso **2014** è generalmente il **30/09/2015**. Alcuni paesi hanno scadenze e modalità diverse per la richiesta del rimborso (Svizzera, Norvegia, Olanda).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

DPR 633/1972 Art. 38-bis 1

Direttiva (2008/9/CE del 12/02/2008) recepita con D.Lgs n. 18-2010.